

Emergenza Covid-19

Le nuove prescrizioni in caso di ingresso in Italia

Il Ministero della Salute ha adottato l'[ordinanza del 28 agosto 2021](#) concernente il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il provvedimento produce i suoi effetti dal 31 agosto 2021 al 25 ottobre 2021.

Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla stessa ordinanza, sono prorogate fino al 25 ottobre le disposizioni delle seguenti ordinanze del Ministro della salute:

- l'[ordinanza 29 aprile 2021](#), limitatamente all'articolo 1, come integrata dall'ordinanza 6 maggio 2021, che ha introdotto il divieto di ingresso e di transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka;
- l'[ordinanza 14 maggio 2021](#);
- l'[ordinanza 29 luglio 2021](#).

Ingressi da Paesi di cui all'elenco D e dal Regno Unito

L'art. 2 ha modificato le disposizioni di contenimento introdotte dall'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, riguardanti gli ingressi dagli Stati e dai territori di cui all'[Elenco D dell'Allegato 20](#) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

Tra le altre misure, continua ad essere prevista la presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Tale termine è ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo).

Ingressi dal Canada, Giappone e USA

Alle persone che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in Canada, Giappone e Stati Uniti d'America, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale è fatto obbligo, altresì, di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

Ingressi dall'India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka

L'art. 3 dell'ordinanza ha previsto che ai fini del contenimento del virus SARS-CoV-2, l'ingresso e il transito nel territorio nazionale sono, altresì, consentiti alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka, a condizione che non manifestino sintomi da COVID-19 e che si trovino in una delle seguenti categorie:

- a) soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza e dalla residenza, facciano ingresso per motivi di studio;
- b) soggetti che intendano raggiungere il proprio luogo di residenza anagrafica stabilita in data anteriore all'ordinanza (28.08.2021);
- c) soggetti che intendano raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza anagrafica dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile.

Ingressi dal Brasile

L'art. 4 dell'ordinanza ha stabilito che ai fini del contenimento del virus SARS-CoV-2, l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile, a condizione che non manifestino sintomi da COVID-19, sono, altresì, consentiti a coloro che facciano ingresso, a prescindere dalla cittadinanza e dalla residenza anagrafica, per motivi di studio.